

Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa

Terza Sezione civile

letti gli atti e le deduzioni delle parti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2015; il Giudice, dott. Guido Romano,

premessi che, con atto depositato in data 10 agosto 2015 ai sensi dell'art. 670 c.p.c., il Sig. TIZIO ricorreva al Tribunale di Roma affinché autorizzasse "il sequestro giudiziario della quota pari al 50% del capitale sociale interamente versato della società ALFA S.r.l. (...) attualmente di proprietà formale del Sig. CAIO, dichiarandosi sin d'ora disponibile a rendersi custode giudiziario del bene medesimo (...)"

premessi, ancora, che, a fondamento della svolta domanda, il Sig. TIZIO, socio della ALFA S.r.l., rappresentava che: in data 12 giugno 2015, il ricorrente riceveva dal Sig. CAIO la notifica, a mezzo di ufficiale giudiziario, della *denuntiatio* per la cessione della quota di proprietà di questi; il termine concesso per provvedere all'esercizio del diritto di prelazione era del tutto incongruo; successivamente, il Sig. TIZIO veniva a conoscenza che le quote oggetto della (illegittima) *denuntiatio* erano state cedute alla Sig.ra SEMPRONIA;

osserva quanto segue.

Il ricorso presentato dal Sig. TIZIO non è fondato e va, conseguentemente, rigettato per i motivi che seguono.

Preliminarmente deve osservarsi che presupposto ineludibile, per l'emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario, è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del **fumus boni juris** e del **periculum in mora**, specificamente tipizzati dal menzionato art. 670 c.p.c.. Segnatamente, in ordine al *fumus boni juris*, si richiede l'esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un'azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. *jus in re*) nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. *jus ad rem*) o che comunque comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso (tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333).

Inoltre, in ragione della intrinseca strumentalità della misura cautelare rispetto all'emanando provvedimento definitivo, è necessario, ancorché sotto un profilo di mera verosimiglianza, un accertamento deliberativo sulla pretesa cautelanda (Cass., 23 giugno 1982 n. 3831; Cass., 24 marzo 1976 n. 1037; Trib. Taranto, 20 ottobre 1995), fondato sulla ritenuta probabilità della esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal richiedente, saggiata sulla scorta dell'intero contesto documentale offerto a conforto della richiesta di cautela e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria istruttoria propria del procedimento in questione. Ciò posto, occorre valutare la fondatezza della domanda cautelare proposta dal Sig. TIZIO sulla base dell'azione di merito prospettata.

In questa prospettiva, giova osservare come il ricorrente abbia, sul punto, dedotto che "è evidente l'interesse del Sig. TIZIO ad agire giudizialmente (ovvero, nel rispetto delle clausole statutarie, innanzi ad un collegio arbitrale) al fine di far valere il proprio diritto di prelazione sulla detta quota del 50% della ALFA S.r.l. (eventualmente in concorso paritario con la socia resistente sig.ra SEMPRONIA) nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (...) contro il Sig. CAIO e contro la Sig.ra SEMPRONIA".

Alla luce delle prospettazioni del ricorrente, appare del tutto evidente come egli prospetti l'esistenza di un diritto - derivante dalla sua posizione di socio prelazionario pretermesso - sulla

quota del capitale sociale della ALFA S.r.l. ceduta, in spregio della clausola di prelazione prevista dall'art. 8 della società, dal Sig. CAIO in favore della Sig.ra SEMPRONIA.

Ebbene, l'art. 8 dello Statuto della ALFA S.r.l. effettivamente prevede che "le quote sociali sono liberamente trasferibili, sia per causa di morte che per atto tra vivi anche a favore di terzi, in questo ultimo caso con diritto di prelazione a favore di tutti i soci in proporzione alle quote possedute. Detto diritto dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla ricezione dell'offerta di cessione, da comunicarsi a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi all'indirizzo risultante dal libro soci".

Tuttavia, la circostanza dell'esistenza di una clausola statutaria di prelazione (e anche a volere ammettere in questa sede la violazione di essa da parte del Sig. CAIO), non importa di per sé che il Sig. TIZIO possa vantare diritti sulla quota compravenduta.

In altre parole, non è condivisibile l'assunto di fondo da cui muove il ricorrente secondo il quale, in caso di violazione di clausola statutaria di prelazione, il socio pretermesso è legittimato ad ottenere il c.d. riscatto delle quote cedute da altro socio in violazione della clausola, offrendo il medesimo prezzo di quello pattuito in occasione della cessione non preceduta da adeguata *denuntiatio*.

Non vi è dubbio che il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente (Cassazione civile, 23 luglio 2012, n. 12797). Tuttavia, tale efficacia reale, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria che meritano condivisione, non importa anche il potere di riscatto da parte del prelazionario pretermesso. In altre parole, l'efficacia reale comporta di per sé l'opponibilità *erga omnes* della clausola ma nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola: in questa prospettiva, la società potendo rifiutare di riconoscere quale socio l'acquirente della partecipazione il cui acquisto si sia verificato in violazione della clausola di prelazione (cfr. in tal senso, ad esempio, Trib. Milano 17 ottobre 1996; Trib. Milano, 26 febbraio 2015). Al contrario, - e salvo il caso di espressa previsione statutaria nel caso di specie assente - l'efficacia reale non implica la configurabilità di un diritto del socio pretermesso di "riscattare" la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata *denuntiatio*, e ciò poiché il diritto di riscatto costituisce un così intenso limite all'autonomia contrattuale ed al principio generale di cui all'art. 1379 c.c. che non può ravvisarsi in ipotesi diverse da quelle di prelazione legale in tal senso espressamente regolate dalla legge (retrato successorio, prelazione agraria, prelazione nell'ambito della locazione di immobili ad uso non abitativo) (così, Trib. Milano 17 dicembre 2012; Trib. Milano, 10 maggio 2013).

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve dunque ritenersi che, non essendo configurabile un diritto di riscatto in capo alla socia reclamante quanto alla quota oggetto della compravendita, neppure è configurabile una specifica controversia tra quanto alla proprietà o al possesso di tale quota.

Segue il rigetto del ricorso proposto dal Sig. TIZIO.

L'esistenza di un contrasto in giurisprudenza in ordine alla configurabilità di un diritto di riscatto da parte del socio pretermesso giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

- rigetta il ricorso presentato dal Sig. TIZIO

- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio cautelare.

Manda alla cancelleria per la comunicazione, anche via fax attesa l'urgenza, alle parti. Roma, 27 ottobre 2015

Il Giudice

(dott. Guido Romano)